

Varese, 17/05/2018

Prot. n. 26965 / 9.8/1

Autorizzazione n. 1117

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013. MOTTIN S.R.L. CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN CASSANO MAGNAGO (VA) - VIA I° MAGGIO N. 7/D. (PRATICA N. 849).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13.03.2013, n. 59: "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la Circolare 5.08.2013, n. 19, pubblicata sul BURL n. 37 del 9.09.2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato: "Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale";
- la Circolare 7.11.2013, n. 49801/GAB del Ministro dell'Ambiente e Tutela della Tutela del Territorio e del Mare: "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'A.U.A. nella fase di prima applicazione del D.P.R. 59/2013";
- la D.G.R. n. 3827 del 14.07.2015: "Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59", recepita con deliberazione del Presidente della Provincia di Varese di P.V. n. 127 del 23.11.2015;

VISTE altresì le seguenti normative e regolamentazioni:

- Legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- Legge 26.10.1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Legge 18.04.2005, n. 62: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", che ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;
- D.Lgs. 3.04.2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e in particolare:
 - la Parte Terza: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", e nello specifico l'art. 124;
 - la Parte Quarta: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", e nello specifico gli artt. 214 e 216;
 - la Parte Quinta: "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", e nello specifico l'art. 269;
- L.R. 16.08.1999, n. 16: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.";
- in materia di emissioni idriche:
 - L.R. 12.12.2003, n. 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
 - R.R. 24.03.2006, n. 3: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26";

- R.R. 24.03.2006, n. 4: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26";
- D.G.R. n. 49784 del 28.03.1985: "Approvazione del regolamento locale tipo di igiene, in attuazione dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981 n. 64 e s.m.i.";
- D.G.R. n. 293 dell'8.07.2005: "Direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli Enti locali in merito alle modalità per la pubblicazione delle banche dati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26";
- D.G.R. n. 2244 del 29.03.2006: "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19, della L.R. 26/2003";
- D.G.R. n. 2318 del 5.04.2006: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del R. R. 24 marzo 2006 n. 3";
- D.G.R. n. 2557 del 17.05.2006: "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 26/2003";
- D.G.R. n. 2772 del 21.06.2006: "Direttiva per l'accertamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2, R.R. n. 4/2006";
- la D.G.R. n. 11045 del 20.01.2010 "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità D'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della legge regionale 26/2003 e smi";
- in materia di rifiuti:
 - D.M. 5.02.1998: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", ed in particolare il Suballegato 1 dell'Allegato 1;
 - D.M. 21.07.1998, n. 350: "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.";
 - D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
 - Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.12.2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
 - D.G.R. n. 1990 del 20.06.2014: "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", e in particolare il Capitolo 14 della Parte Prima "Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
- in materia di emissioni in atmosfera:
 - Legge 13.07.1966, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";
 - D.P.R. 15.04.1971, n. 322: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13.07.1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie";
 - Legge 28.12.1993, n. 549: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'Ambiente";
 - Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C (G.U. - Serie Generale n. 154 del 4.07.1990);
 - L.R. 11.12.2006, n. 24: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" con la quale sono state attribuite alle Province lombarde, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- D.G.R. n. 20998 del 26.05.1987: "Classificazione dei composti organici volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale";
- D.G.R. n. 16103 del 23.01.2004: "Definizione dell'allegato tecnico relativo al settore Trasformazione materie plastiche e gomma". Integrazione della d.g.r. 20.12.2002, n. 11667";
- Circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente del 6 giugno 2006, di prot. T1.2006.0017926: "Applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia di tutela ambientale", Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- comunicazione della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente dell'11 agosto 2006, di prot. 24360: "Invio delle prescrizioni e delle considerazioni di carattere generale per la predisposizione degli allegati tecnici alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- Circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente del 25 gennaio 2007, n. 5: "Modifiche impiantistiche ex d.lgs. 152/06, art. 269 (B.U.R.L. 5.02.2007 n. 6 - Serie Ordinaria)";
- D.G.R. n. 3552 del 30.05.2012: "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - modifiche e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 n. 13943";
- comunicazione della Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Autorizzazioni e Rischi Industriali del 12.01.2016 riguardante chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di emissioni in atmosfera relativamente ad alcune attività;
- D.G.R. n. 6013 del 19.12.2016: "Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del regolamento ce n.1272/2008 ("CLP") e successive modifiche e integrazioni";
- D.G.R. n. 7570 del 18.12.2017: "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.";
- in materia di emissioni sonore:
 - D.P.C.M. 14.11.1997: "Determinazioni dei valori limite del le sorgenti sonore";
 - D.M. 16 marzo 1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - L.R. 5.01.2000, n. 1: "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
 - L.R. 10.08.2001, n. 13: "Norme in materia di inquinamento acustico" e successive modifiche ed integrazioni;
 - D.G.R. n. 6906 del 16.11.2001: "Criteri di redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese";
 - D.G.R. n. 8313 dell'8.03.2002: "«Legge quadro sull'inquinamento acustico» e l.r. 10.08.2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»";
 - D.G.R. n. 9776 del 12.07.2002: "Legge n. 447/1995 «Legge quadro sull'inquinamento acustico e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13» «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale»";

FATTO PRESENTE che con il D.L. 24.06.2014, n. 91, convertito, con modifiche, con legge 11.08.2014, n. 116, sono state introdotte modifiche all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, e in particolare:

- il comma 8-*quater*, il quale stabilisce che: "*Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:*

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.";

il comma 8-sexies, che stabilisce: "Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.";

DATO ATTO che il legale rappresentante dell'Impresa Mottin S.r.l. con sede legale ed insediamento produttivo in Cassano Magnago (VA) - Via I° maggio n. 7/D, P.I. 00829590124, ha presentato in data 16.01.2017, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) Associato del Comune di Cassano Magnago, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- prosecuzione, senza modifiche, della comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- prosecuzione, senza modifiche, alle emissioni in atmosfera, autorizzate ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006;
- prosecuzione alle emissioni sonore ai sensi della Legge 447/1995;

PRESO ATTO che:

- lo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato del Comune di Cassano Magnago, ha trasmesso l'istanza a questa Autorità competente in data 16.01.2017, acquisita agli atti con prot. PEC n. 1985;
- l'Impresa, con nota del 26.01.2017, ha trasmesso documentazione integrativa riferita alla suddetta istanza del 16.01.2017 (atti prov.li prot. PEC n. 4960);
- la Provincia di Varese, verificata la **documentazione**, ha inoltrato richiesta di integrazioni al S.U.A.P. competente con nota del 12.07.2017, di prot. PEC n. 40359;
- le integrazioni sono pervenute in data 29.06.2017, 25.07.2017 e 31.07.2017, rispettivamente con PEC di prot. nn. 37595, 42665 e 43611;

FATTO RILEVARE che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in esame riguarda l'insediamento produttivo ubicato in Cassano Magnago (VA) - Via I° maggio n. 7/D, ove viene svolta l'attività di "Fabbricazione di articoli in materie plastiche" cod. ATECO 2007: 22.20.00, con impiego, ai fini del recupero, di rifiuti non pericolosi;

CONSIDERATO che dall'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, risulta che l'Impresa, al 16.01.2017, data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica

Ambientale, era in possesso dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura rilasciata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese con atto n. 86/2013 del 18.07.2013;
- iscrizione n. VA/49 del 3.12.2012, al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, a seguito del rinnovo della comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di Varese con provvedimento n. 2398 del 26.07.2013;

EVIDENZIATO inoltre dall'istruttoria che l'Impresa:

- è in possesso di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese in data 16.12.2015, prot. n. 21206/Prev (pratica n. 22027), per l'attività di deposito di materie plastiche individuata ai punti 44.3.C, 44.2.C e 13.1.A del D.P.R. 151/2011;
- è iscritta alla C.C.I.A.A. di Varese con REA n. VA - 171296 dell'11.03.1982 con oggetto: "*Lavorazione materie plastiche*";

RITENUTO opportuno, in fase di prima adozione di Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciare all'Impresa Mottin S.r.l., come "proseguimento senza modifiche", anche il titolo abilitativo ambientale relativo al rumore ai sensi dell'art. 8, comma 4 o 6, della legge 447/1995;

FATTO RILEVARE che alla data di presentazione dell'istanza, essendo oramai prossima la scadenza della comunicazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e non sussistendo la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione, l'Autorità competente ha ritenuto di considerare detta domanda di rilascio dell'A.U.A. anche finalizzata al "rinnovo" del suddetto titolo abilitativo ambientale e non un mero "proseguimento senza modifiche";

DATO ATTO che l'area dell'insediamento e le relative pertinenze sono di proprietà dell'Impresa Mottin S.r.l.;

RICORDATO che le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società possieda sempre la disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti per il periodo di validità dell'autorizzazione;

FATTO PRESENTE che le operazioni di gestione rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, con riferimento a quanto stabilito dalla vigente regolamentazione regionale, sono subordinate alla prestazione di idonea e valida fidejussione a favore della Provincia di Varese a copertura di spese conseguenti ad eventuali operazioni di smaltimento rifiuti compresa la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente, in dipendenza dell'attività svolta;

DETERMINATO, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 91.843,38.=, l'importo complessivo della fidejussione che l'Impresa Mottin S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato come segue:

- € 70.648,00.= per le operazioni di messa in riserva (R13) di 4.000 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, in quanto viene chiesta l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della Società di avviare i rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
- € 21.195,38.= per le operazioni di recupero (R3) di un quantitativo massimo annuo di 3.200 tonnellate di rifiuti non pericolosi;

DATO ATTO che ai fini del rilascio del provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa Mottin S.r.l., ai sensi degli artt. 85 e 87 del d.lgs. 159/11, mediante interrogazione in data 17.04.2018, al Sistema certificazione antimafia del Ministero dell'Interno, la quale ha dato esito negativo;

FATTO PRESENTE che, in materia di emissioni in atmosfera, la Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 prevede:

- all'art. 269, comma 4, che l'autorizzazione stabilisca, ai sensi dei successivi articoli 270 e 271:
 - a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
 - b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
 - c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- all'art. 270, comma 1, che in sede di autorizzazione, l'Autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I° alla Parte Quinta del predetto decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento;
- che sulla base delle disposizioni di cui all'art. 269, comma 2, tenendo conto inoltre della definizione data dall'art. 268, comma 1, lett. aa), del medesimo decreto legislativo, l'esame della domanda di autorizzazione (corredata da un progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti), viene condotto con specifico riferimento al sistema tecnologico proposto per il contenimento delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente;
- la complementarietà dell'atto autorizzatorio ex D.Lgs. 152/2006 ad altre autorizzazioni che devono essere eventualmente acquisite per la presentazione della dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva (es. SCIA ex art. 49, legge 122/2010, ovvero DIAP ex art. 3, L.R. 8/2007);

RILEVATO che:

- riguardo alle emissioni in atmosfera, non sono state evidenziate incompatibilità urbanistiche, né controindicazioni igienico - sanitarie e/o ambientali di particolare rilievo rispetto alle finalità perseguite dal D.Lgs. 152/2006, come specificato all'art. 267, comma 1, del decreto medesimo, ovvero, in funzione delle attività che saranno svolte presso l'impianto, non sono stati rilevati elementi in base ai quali tali lavorazioni possano generare molestie e/o essere nocive, pericolose o dannose per l'igiene dell'ambiente, per la salute degli abitanti o per l'equilibrio ecologico;
- ai sensi della legge regionale 6 luglio 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.", ed in particolare di quanto stabilito agli artt. 3 e 5, l'A.R.P.A. esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente e che la stessa, come disposto dall'art. 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, è individuata come Autorità di controllo;
- il presente provvedimento non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti in materia di salute pubblica, igiene, edilizia e urbanistica, ecc., necessari ai fini della realizzazione ed all'esercizio dell'impianto;

PRESO ATTO che l'Impresa Mottin S.r.l., relativamente all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in argomento, ha assolto al versamento degli oneri di istruttoria a favore degli Enti partecipanti al procedimento;

DATO ATTO che gli Enti partecipanti al procedimento, a seguito di istruttoria hanno formulato i pareri di competenza e predisposto gli Allegati Tecnici che costituiranno, unitamente alle planimetrie dell'insediamento, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, e precisamente:

- scarichi idrici in pubblica fognatura: provvedimento n. 86/2017 del 22.12.2017, di prot. n. 6029, dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, trasmesso all'Autorità Competente in data 27.12.2017, prot. PEC n. 69120, comprensivo di esito di istruttoria favorevole, Allegato Tecnico contenente le condizioni e prescrizioni per la corretta gestione delle emissioni idriche e relativa planimetria;
- gestione rifiuti: Allegato Tecnico redatto dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti non pericolosi e relativa planimetria;
- emissioni in atmosfera: Allegato Tecnico redatto dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, contenente le condizioni e prescrizioni per la corretta gestione delle emissioni e relativa planimetria;
- emissioni sonore: Allegato Tecnico predisposto dal Comune di Cassano Magnago e trasmesso con nota del 13.04.2018, prot. n. 8773 (atti prov.li n. 21659 del 18.04.2018);

FATTO PRESENTE che la Provincia di Varese, in qualità di Autorità competente alla gestione delle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, in relazione allo scarico delle acque di seconda pioggia in pozzo perdente, prescriverà l'obbligo di autocontrollo annuale;

RICORDATO che l'attività di recupero rifiuti svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali; qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al D.D.G. della Regione Lombardia n.12868/2008) secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 10619/2009 e n. 2513/2011;

DATO ATTO che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Provincia di Varese, entro il 30 aprile di ogni anno solare, del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, secondo gli importi stabiliti dal D.M. 350/1998;

ATTESO che il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, in relazione agli esiti sopra elencati, propone l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE", "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed "EMISSIONI SONORE", ed in conformità agli elaborati grafici "Tav. 01 - Planimetria pianta acque di scarico - 17/07/2017", "Tav. n. 1 - Attività di

recupero rifiuti non pericolosi - 17/07/2017 - Rev. 02 e "*Tavola - Descrizione emissioni in atm. - lay-out - 16/12/2016 - Rev. A*", che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. 59/2013, dall'Impresa Mottin S.r.l. con sede legale ed insediamento produttivo in Cassano Magnago (VA) - Via I° maggio n. 7/D, P.I. 00829590124;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", e in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale";

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Mottin S.r.l. con sede legale ed insediamento produttivo in Cassano Magnago (VA) - Via I° maggio n. 7/D, P.I. 00829590124, per rilascio dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006
- rinnovo della comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- prosecuzione, senza modifiche, alle emissioni in atmosfera autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- prosecuzione, senza modifiche, alle emissioni sonore ai sensi della Legge 447/1995, alle condizioni e prescrizioni di cui Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE", "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed "EMISSIONI SONORE", ed in conformità agli elaborati grafici "Tav. 01 - Planimetria pianta acque di scarico - 17/07/2017", "Tav. n. 1 - Attività di recupero rifiuti non pericolosi - 17/07/2017 - Rev. 02" e "*Tavola - Descrizione emissioni in atm. - lay-out - 16/12/2016 - Rev. A*", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DISPONE

1. di determinare, per l'importo riferito al volume massimo di rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni di messa in riserva (R13) autorizzato, la riduzione dello stesso al 10%, fermo restando che i rifiuti in entrata all'impianto dovranno essere destinati a recupero entro e non oltre sei (6) dal ricevimento degli stessi;
2. di determinare pertanto in € 91.843,38.= l'importo complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa Mottin S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente alle seguenti operazioni di gestione rifiuti:
 - messa in riserva (R13) di massimo di 4.000 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
 - recupero (R3) di massimo annuo di 3.200 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
3. che la fidejussione deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
4. che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 2. entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricevimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

5. che l'efficacia dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riguardo alle operazioni di gestione rifiuti, decorra dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 2.;
6. che, successivamente all'accettazione della fidejussione stessa, si procederà allo svincolo della garanzia n. 995134812 e della relativa appendice n. 1, emesse in data 1.02.2013 e 15.02.2013 dalla Società AXA Assicurazioni S.p.A., ed accettate dalla Provincia di Varese con nota del 4.03.2013, di prot. n. 20738;
7. che l'Impresa, entro e non oltre sessanta (60) giorni dall'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, provveda a denunciare al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Varese, l'attività di "stoccaggio provvisorio e recupero di rifiuti non pericolosi" esercitata presso l'insediamento di Cassano Magnago (VA) - Via 1° maggio n. 7/D;

AVVERTE CHE

- l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha una durata di quindici (15) anni, che decorrono dalla data di rilascio della stessa, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) Associato del Comune di Cassano Magnago;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.R. 59/2013, gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione ambientale settoriale rilasciate da altri Enti ed Organismi in materia di emissioni idriche, recupero rifiuti in forma semplificata, emissioni in atmosfera ed emissioni sonore;
- le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida fidejussione;
- qualora vengano emanati i regolamenti di cui al comma 8-*quater*, dell'art. 216, del D.Lgs. 152/2006, l'Impresa dovrà adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui a detto comma entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società possieda sempre la disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti per il periodo di validità dell'autorizzazione. Al riguardo l'Impresa deve comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità o alla disponibilità del sito;
- il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, come stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013, deve essere inviato dal legale rappresentante dell'Impresa all'Autorità competente, tramite il S.U.A.P., con un'istanza corredata di tutta la documentazione prevista, almeno sei (6) mesi prima della scadenza;
- in caso di modifica da apportare all'attività o all'impianto, il gestore, come stabilito dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, deve comunicare preventivamente alla Provincia di Varese, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente, gli interventi che intende effettuare; in mancanza di espressione da parte dell'Autorità competente entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica. Qualora la modifica sia ritenuta sostanziale dall'Autorità competente, nei trenta (30) giorni successivi alla comunicazione medesima, la stessa ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del suddetto decreto presidenziale e la variante non può essere eseguita sino al rilascio della nuova A.U.A.. Il gestore dovrà inoltre preventivamente comunicare ogni cambio della denominazione e/o ragione sociale, la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate ed il trasferimento della sede legale, per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti;
- le modifiche sostanziali che si intendono apportare all'attività o all'impianto sono soggette a presentazione di nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013;
- ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, per gli insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad

- ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche diverse, deve essere comunque data comunicazione all'Autorità competente, la quale, acquisite le valutazioni da parte degli Enti ed Organi tecnici riguardo alla compatibilità dello scarico con il sistema recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari;
- ai sensi dell'art. 216, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, la modifica sostanziale delle operazioni di recupero è soggetta a nuova comunicazione all'Autorità competente, da effettuarsi secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 59/2013;
 - ai sensi dell'art. 269, commi 2 e 8, del D.Lgs. 152/2006, sono rispettivamente sottoposti a preventiva autorizzazione:
 - a) il trasferimento dell'impianto in altra località;
 - b) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse;
 - nel rispetto delle modalità indicate e secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, deve essere comunque data comunicazione, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), alla Provincia di Varese e per conoscenza al Comune di Cassano Magnago ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di eventuali modifiche dell'impianto ritenute dall'Impresa come non sostanziali;
 - le modifiche alle attività autorizzate che comportano un peggioramento delle emissioni/immissioni sonore nell'ambiente dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione da parte del Comune territorialmente competente sulla necessità di presentazione di richiesta ex art. 8, comma 4 o 6, della legge 447/1995;
 - ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013, l'Autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
 - l'Impresa è comunque tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
 - si intendono comunque applicate tutte le norme vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;
 - sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio - urbanistico, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo, di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro, in relazione anche agli impianti ed alle attrezzature e di svolgimento dell'attività produttiva;
 - il presente provvedimento è rilasciato sulla base della documentazione e delle dichiarazioni contenute nella domanda e relativi allegati, e qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente questo Ente da ogni conseguenza. Originale dell'istanza e di tutta la documentazione presentata all'Autorità competente deve essere tenuta presso l'insediamento a disposizione degli Enti ed Organi di controllo;
 - l'esercizio dell'attività di controllo è demandata:
 - per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai sensi degli artt. 101, comma 4, 128 e 129, del D.Lgs. 152/2006, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed al gestore del servizio idrico integrato, i quali sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, gli accertamenti ed i prelievi per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE", con riferimento anche a quanto identificato nella planimetria allegata;

- per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006, alla Provincia di Varese ed agli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza, i quali sono autorizzati ad effettuare le ispezioni necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI", con riferimento anche a quanto identificato nella planimetria allegata. La Provincia di Varese, come previsto dall'art. 197, comma 2, del medesimo decreto legislativo potrà avvalersi dell'A.R.P.A. Lombardia, secondo le modalità definite dalla normativa vigente. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia di Varese per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, anche ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
 - per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 14 agosto 1999, n. 16, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, la quale è autorizzata ad effettuare le ispezioni necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", con riferimento anche a quanto identificato nella planimetria allegata;
 - per le emissioni sonore, ai sensi dell'art. 14 della legge 447/1995, al Comune di Cassano Magnago, con l'eventuale supporto di A.R.P.A. Lombardia, come disposto dall'art. 15 della L.R. 13/2001, che sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, gli accertamenti e le misurazioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE";
 - l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione della normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue e dei disposti prescritti nel presente provvedimento, nel relativo Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" e nella planimetria di riferimento, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione, procederà:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui agli articoli 133, 134 e 137, del D.Lgs. 152/2006;
- la Provincia di Varese in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione della normativa vigente:
 - in materia di gestione rifiuti, delle norme tecniche di riferimento e delle condizioni stabilite dagli artt. 214 e 216, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e dei disposti prescritti nel presente provvedimento, nell'Allegato Tecnico di riferimento e nella planimetria di riferimento, ai sensi dell'art. 216, comma 4, del suddetto decreto legislativo, disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'amministrazione.
- Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'art. 258 D.Lgs. 152/2006 e di quanto disposto dalla regolamentazione regionale in materia;
- in materia di emissioni in atmosfera e dei disposti prescritti nel presente provvedimento, nell'Allegato Tecnico di riferimento e nella planimetria di competenza, ai sensi dell'art. 278, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione, procederà:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006;

- il Comune di Cassano Magnago, in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dei disposti prescritti nel presente provvedimento e nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", secondo la gravità dell'infrazione, procederà, secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunali, ad adottare i provvedimenti di competenza.

Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10 della L. 447/1995 e di altre norme e regolamenti regionali e comunali vigenti in materia;

- in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

DISPONE


- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, sul sito web istituzionale della Provincia di Varese - Sezione Albo Pretorio;
- che il presente provvedimento venga trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) Associato del Comune di Cassano Magnago per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Impresa Mottin S.r.l. e l'inoltro, per quanto di competenza, al Comune di Cassano Magnago ed agli Enti ed Organi tecnici territoriali competenti in materia ambientale.

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Paolo Alamia)

Allegati:

- Allegato Tecnico EMISSIONI IDRICHE
- Allegato Tecnico GESTIONE RIFIUTI
- Allegato Tecnico EMISSIONI IN ATMOSFERA
- Allegato Tecnico EMISSIONI SONORE
- Tav. 01 - Planimetria pianta acque di scarico - 17/07/2017
- Tav. n. 1 - Attività di recupero rifiuti non pericolosi - 17/07/2017 - Rev. 02
- Tavola - Descrizione emissioni in atm. - lay-out - 16/12/2016 - Rev. A





Varese, 22/12/2017

Prot. n. 6029
Allegato Tecnico n. 86/2017

Oggetto: ALLEGATO TECNICO PER LO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE DERIVANTI DALL'INSEDIAMENTO SITO IN CASSANO MAGNAGO, VIA 1° MAGGIO, 7/D, RILASCIATA ALLA SOCIETA' "MOTTIN S.R.L.", CON SEDE LEGALE IN CASSANO MAGNAGO, VIA 1° MAGGIO, 7/D.

L'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE

PREMESSO CHE:

- con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito lombarde sono state attribuite alle Province a far data dal 1° Gennaio 2011, che dovevano prevedere la costituzione di un'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito" entro il 1° luglio 2010;
- con delibera del Consiglio Provinciale PV 17 del 29/03/2011 è stata costituita l'azienda speciale denominata "Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese" a cui sono state attribuite tutte le funzioni previste dalla sopracitata Legge Regionale;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Cassano Magnago e pervenuta in data 03/02/2017 allo scrivente Ufficio d'Ambito dalla Sig.ra Travagliati Claudia in qualità di amministratore unico di "MOTTIN S.r.l.", con sede legale in Cassano Magnago via 1° Maggio, 7/d, (PI: 00829590124) tendente ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo scarico delle acque reflue di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne derivanti dall'insediamento sito in Cassano Magnago via 1° Maggio, 7/d;

VISTE le seguenti norme:

- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare la parte terza;
- Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 8/11045 del 20 gennaio 2010;
- La Delibera della Giunta Provinciale n. 69 del 01/03/2011 e la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 07/03/2011 con la quale è stata approvata la modulistica e il calcolo degli oneri legati all'istruttoria delle pratiche secondo le indicazioni della d.d.g. regionale 1° febbraio 2011 n. 797;
- D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 4 aprile 2012.;
- Circolare Regionale 5 agosto 2013 n. 19 "Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale.

CONSIDERATO che gli scarichi delle acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74 comma1 lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art.5 comma1 e il R.R. n. 3/2006, sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107 comma2 e 124 comma4 del citato D.Lgs. n. 152/2006.

ACCERTATO l'avvenuto versamento da parte dell'istante degli oneri di istruttoria, come richiesto dalla d.d.g. 1° febbraio 2011 n. 797 quale condizione di procedibilità della domanda il giorno 13/01/2017 pari 150,00 euro;

DATO ATTO che la fognatura comunale **che riceve gli scarichi oggetto** della presente autorizzazione recapita nel depuratore di S. Antonino in gestione alla Società "Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A.";

VISTA la comunicazione de Comune di Cassano Magnago del 22/08/2017 attestante l'allaccio in fognatura rilasciata dal Comune di Cassano al Sig.Mottini Pietro in data 01/10/98 prot. 3198;

ACQUISITO il parere favorevole dalla Società "Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a" gestore dell'impianto di depurazione di S. Antonino, prot. n. 1615 del 15/11/2017 e pervenuto il 20/11/2017 al n.5361;

PRESO ATTO che l'azienda dichiara che nello stabilimento non si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze (di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5, parte III, al d.lgs. n. 152/06) e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 (art. 125 d.lgs. 152/06 comma 2)

VISTA l'Autorizzazione n.86/2013 rilasciata dall'Ufficio d'Ambito il 18/07/2013;

RITENUTO pertanto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi, fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, dichiara concluso il procedimento e

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a MOTTIN S.r.l., (P.I:00829590124), con sede legale in Cassano Magnago via 1° Maggio, 7/d, nella persona dell'Amministratore Unico *pro-tempore*, Sig.ra Travagliati Claudia, a scaricare nel collettore **comunale, le acque reflue di prima pioggia** e di lavaggio delle aree esterne provenienti dall'insediamento sito in Cassano Magnago via 1° Maggio, 7/d;

AVVERTE

- che la non osservanza delle prescrizioni riportate nell'Allegato A comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative in vigore;
- che in caso di cambio della denominazione **e/o ragione sociale o del titolare/legale** rappresentante dello scarico dovrà essere richiesta voltura dell' l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- che l'Autorizzazione Unica Ambientale potrà essere modificata o revocata, previa diffida, in caso di mancato **adeguamento alle prescrizioni** contenute nell'Allegato A, in caso di reiterate violazioni che determinino **situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente**, qualora i controlli evidenziano una situazione difforme da **quella descritta nell'istanza** presentata, per necessità legate al servizio idrico o di natura **tecnica** e in tutti gli altri casi previsti dalla legge;
- che, qualora lo scarico fosse **disattivato prima della scadenza dell'autorizzazione** unica ambientale, dovrà **esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito. ed al gestore dell'impianto di depurazione** oltre che alla Provincia di Varese;
- che per tutto quanto non espressamente previsto nell'Allegato A troveranno applicazione le norme in vigore;
- che saranno fatti salvi gli eventuali provvedimenti che il Sindaco di Cassano Magnago vorrà adottare quale Autorità Sanitaria Locale;
- che sono fatte salve le competenze spettanti ad altri Enti in materia di tutela dell'ambiente.

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da:
Dott.ssa Carla Arioli – DIRETTORE UFFICIO D'AMBITO VARESE

ALLEGATO A

Sezione A – Autorizzazione agli scarichi idrici (art. 124 D.lgs. 152/2006)

1. Descrizione insediamento

L'azienda "MOTTIN S.r.l." svolge l'attività di "Fabbricazione di articoli in materie plastiche", con codice ATECO 2007: 22.20.00;

Il lotto presenta una superficie complessiva di circa 6.667 mq (di cui 2.064 mq sono superfici coperte e 4.613 mq sono superfici scoperte), delle superfici scoperte 3.511 mq sono impermeabili e soggette al RR4/2006, art.3, mentre i restanti 1.102 mq sono drenanti.

2. Modalità di formazione e gestione delle acque di scarico

Acque reflue domestiche: dall'insediamento decadono acque reflue di natura domestica provenienti dai servizi igienici, vengono recapitati in pubblica fognatura previo pozzetto di ispezione.

Acque di dilavamento dei piazzali (prime piogge): sono raccolte da griglie e caditoie presenti nelle pertinenze dell'insediamento e sono inviate all'impianto di separazione e trattamento prima del recapito in pubblica fognatura. Tale aree sono separate idraulicamente attraverso cordolature dalle aree adibite a verde

Acque di dilavamento dei piazzali (seconde piogge): sono recapitate in pozzo perdente per smaltimento delle acque meteoriche, senza subire alcun tipo di trattamento.

Acque derivanti dalle coperture: sono raccolte dalla rete delle acque meteoriche dell'insediamento e convogliate tal quale ai pozzi perdenti per essere dispersi localmente nel sottosuolo.

3. Analisi tecnica delle modalità di formazione e gestione delle acque di scarico

L'azienda, come dichiarato, rientra nell'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia, conformemente alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 4/2006, per cui separa acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e le recapita in pubblica fognatura.

- **Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne – impianto di trattamento**

L'impianto di trattamento è costituito dai seguenti comparti:

- scolmatore acque di prima pioggia
- bacino accumulo;
- pozzetto di ispezione e campionamento

Al fine di quantificare i volumi annuali di acque di prima pioggia decadenti dall'insediamento produttivo, l'impresa utilizza i dati pluviometrici forniti dall'archivio di ARPA Lombardia relativi alla stazione pluviometrica più vicina.

4. Descrizione punti di scarico e punti di campionamento

Nell'area è presente un punto di allaccio alla fognatura comunale avente le seguenti caratteristiche:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio	Coordinate UTM 32 WGS 84		CODICE SCARICO RIAL
				X	Y	
S1	- acque reflue domestiche - acque di prima pioggia	Discontinuo/ occasionale	fognatura Via I° Maggio	487.765	5.055.942	012040R0617001T

La quantità di acqua prelevata da acquedotto pubblico è di circa 1000 mc/anno, utilizzati esclusivamente per usi domestici

5. Prescrizioni

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. gli scarichi in fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.L.gs 152/2006, nonché effettuati nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e, relativamente alle acque di prima pioggia, nel rispetto del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
2. i limiti di accettabilità non dovranno essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. il quantitativo di reflui ammesso allo scarico annualmente non dovrà discostarsi in maniera sostanziale da quanto dichiarato in domanda;
4. siano mantenuti efficienti ed accessibili i punti assunti per il campionamento e la misurazione degli scarichi (Art. 101 del D.L.gs 152/06) e se non presenti dovranno essere realizzati;
5. i manufatti dovranno essere regolarmente controllati e bonificati a cura di ditta specializzata. I relativi certificati di smaltimento dovranno essere conservati e messi a disposizione degli enti preposti alle eventuali ispezioni;
6. dovrà essere tenuto un registro di manutenzione in cui siano annotati tutti gli interventi effettuati sugli impianti. Tale documento dovrà essere tenuto a disposizione dei tecnici preposti alle eventuali ispezioni;
7. dovranno essere effettuate con **periodicità annuale** e inviate, allo scrivente Ufficio d'Ambito, al Comune di Cassano Magnago, alla "Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a", che gestisce il depuratore di S. Antonino ed al gestore del Servizio Idrico Integrato, Alfa S.r.l., entro 30 gg dal ricevimento degli esiti, analisi chimico-fisiche delle acque reflue di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne, relativamente ai parametri:
 - pH
 - COD
 - BOD₅
 - COD a pH 7
 - solidi sospesi totali
 - azoto ammoniacale, azoto totale
 - idrocarburi totali
 - tensioattivi totali


e qualunque altro parametro, tra quelli elencati nella Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.L.gs 152/06, che per qualunque motivo, in funzione del ciclo produttivo e delle materie prime utilizzate, potrebbe essere presente nello scarico.

Sui referti d'analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora e la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti

relativi, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita l'analisi.

Le analisi dovranno essere svolte da parte di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti e/o certificato ISO 9001; i referti dovranno essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dei tecnici nel caso di ispezione;

8. il sistema di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 4;
9. **entro il 28 febbraio** di ogni anno dovrà essere comunicata, in autocertificazione, al Comune di Cassano Magnago, alla Società Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a ed al gestore del Servizio Idrico Integrato, Alfa S.r.l., la quantità/qualità delle acque reflue scaricate nel corso dell'anno solare precedente;
10. è vietato lo scarico di sostanze tossiche o venefiche che possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e/o degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recipiente finale o all'impianto di depurazione centralizzato, come: benzina, benzene, nafta, olio, qualsiasi altro liquido, solido o gas infiammabile o esplosivo;
11. dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Ente, all'A.R.P.A., al Comune di Cassano Magnago, alla Società Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a gestore dell'impianto di depurazione, di S. Antonino, al gestore del Servizio Idrico Integrato, Alfa S.r.l., qualsiasi evento che comporti significative alterazioni del regime di scarico, con particolare riguardo alle sue caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche e che possa determinare, per tale motivo, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (anomalie nel funzionamento dell'impianto di trattamento e/o nel ciclo di produzione, scarichi anomali immessi nella pubblica fognatura in conseguenza degli eventi citati, ecc.);
12. dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento o in caso di trasferimento dello stesso;
13. qualsiasi modifica della ragione sociale, della tipologia di produzione, della rete di fognatura, della destinazione d'uso, del titolare dello scarico, dei quantitativi scaricati superiore al 20% di quelli autorizzati dovrà essere comunicata al Comune, all'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese ed alla Società gestore dell'impianto di depurazione;
14. dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata a questo Ente, qualsiasi modifica della rete di fognatura e l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico, in quanto sarà valutata la necessità di rilasciare nuova autorizzazione;
15. che lo scrivente Ufficio d'Ambito e il gestore dell'impianto di depurazione sono autorizzati, ai sensi di legge e per quanto di competenza, ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio o regolamentari, della normativa in vigore e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.



LEGENDA

- PORZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE SU 3 PIANI
- PORZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE SU 1 PIANO
- TETTOIA ESISTENTE
- CABINA ENEL DI PROPRIETA'
- CABINA ENEL ALTRA PROPRIETA'
- SUPERFICIE DI PROPRIETA' ESTERNA ALL'AREA CON FUNZIONE NON RESIDENZIALE
- SUPERFICIE DRENANTE
- AREA PAVIMENTATA
- Ingegnere acque bianche
- Ingegnere acque nere
- Ingegnere raccolta acque piovane
- acque di primo pioggia
- piazzetta d'ispezione e prelievo con sifone franza
- scarico M.C.
- pozzetta di ispezione
- pozzetto di ispezione e prelievo
- pozzetto griglia allargata tipo litano per raccolta acque piovane - sezione 43x45 cm
- pozza pedonale
- vasca di separazione acque di prima pioggia

Mottin s.r.l.
 via 1° Maggio n°7d
 21012 Cassano Magnago (VA)

NOOME FILE MOTTIN S.R.L.	Nr. FSCH	FOGLIO 01	SCALA 1:200
DIMENSIONI A3		D.LGS. 152/06	
DESIGNATORE 28/10/2016 ETIKA ambientale sas			
CONTROLLO			
APPR. 17/07/17			
RILASCIATO 17/07/17			
REV	#	Nr. DIS	
		01	
# CONTRATTO			



Giuseppe Agazzi
 17/07/2017

Allegato Tecnico "Emissioni idriche"

Io sottoscritto, Dott. Francesco Paolo Alamia, Dirigente della Provincia di Varese, attesto - ai sensi dell'articolo 23 "Copie analogiche di documenti informatici" del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" - che il presente documento, che consta di n. 7 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Varese, 17.05.2018



IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Paolo Alamia)

ALLEGATO TECNICO

all'atto n. 1117 del 17.05.2018 composto da n. 9 pagine

GESTIONE RIFIUTI
(ART. 216 D.LGS. 152/2006)

Ragione Sociale	Mottin S.r.l.
C.F./P.I.	00829590124
Indirizzo sede legale	Cassano Magnago (VA) - Via I° maggio n. 7/d
Indirizzo impianto	Cassano Magnago (VA) - Via I° maggio n. 7/d
Attività	Recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi
Operazioni (All. C, Parte Quarta, d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi - Recupero (R3) di rifiuti non pericolosi
Legale rappresentante	Claudia Travagliati
Direttore Tecnico	Mauro Mottin

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto, di proprietà dell'Impresa, occupa una superficie totale di circa mq 9.360 di cui mq 2.094 coperta ed interessa il mappale n. 13519 del foglio catastale n. 9 della Sezione Censuaria del Comune di Cassano Magnago. Dal certificato emesso dal Comune di Cassano Magnago con nota del 28.02.2017, risulta che l'area interessata dall'impianto è individuata, secondo il P.G.T. vigente, in "Aree con funzioni non residenziali" e che la stessa è ricompresa nell'area di inondazione per piena catastofica (Fascia C), individuata dal progetto di stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) adottato con deliberazione n. 1 dell'11.05.1999 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ed in aree allagabili con scenario frequente o poco frequente individuate nelle mappe di pericolosità allegate al redigendo piano di gestione rischio alluvioni elaborato ai sensi della direttiva 2007/60/CE. Non è prevista la realizzazione di nuove opere o consumo di ulteriore superficie rispetto a quanto già autorizzato né modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi. Non sono pertanto applicabili i criteri localizzativi stabiliti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009 e dal Piano Provinciale Gestione Rifiuti della Provincia di Varese, ora sostituiti dal Capitolo 14 della Parte Prima dell'Allegato alla d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014. La costruzione delle opere edilizie costituenti l'insediamento sono state autorizzate mediante Concessione Edilizia n. 4444 del 3.08.1996 e successiva variante n. 1 del 6.06.1996, Permesso di Costruire parzialmente in sanatoria n. 531 del 18.06.2010 e successiva S.C.I.A. del 5.02.2013. Il Comune di Cassano Magnago in data 19.05.1997 ha rilasciato alla "Permesso di agibilità dell'immobile, nonché la Società ha presentato in data 5.02.2013, dichiarazione di agibilità di edifici relative al Permesso di Costruire parzialmente in sanatoria n. 531 del 18.06.2010 e successiva S.C.I.A. del 5.02.2013;
- 1.2** presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:
- 1.2.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- 1.2.2** recupero (R3) di rifiuti non pericolosi;
- 1.3** il volume massimo autorizzato di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi in stoccaggio provvisorio (messa in riserva - R13) è di 4.000 mc;
- 1.4** il quantitativo massimo annuo autorizzato di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi da sottoporre a recupero (R3) è di 3.200 tonnellate, per un quantitativo giornaliero massimo di 15 tonnellate;

1.5 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- 1.5.1 Settore di superficie mq 43, destinato al conferimento dei rifiuti in ingresso all'impianto;
- 1.5.2 Settore di superficie mq 230, destinato alle operazioni di recupero (R3);
- 1.5.3 Settore di superficie mq 150, destinato alle operazioni di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nella tipologia 6.1 ed identificati con i codici EER 150102 e 200139 da sottoporre alle operazioni di recupero (R3) presso l'impianto;
- 1.5.4 Settore di superficie di mq 150, destinato alle operazioni di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nella tipologia 6.2 ed identificati con i codici EER 070213, 120105, 160119, 160216 e 160306 da sottoporre alle operazioni di recupero (R3) presso l'impianto;
- 1.5.5 Settore di superficie di mq 160, destinato allo stoccaggio delle materie prime secondarie ottenute dalle operazioni di recupero;
- 1.5.6 Settore di superficie mq 25, destinato al deposito temporaneo, in cassone scarrabile, dei rifiuti provenienti dalle operazioni di recupero (sovvalli).

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

2.1 l'impresa è iscritta, fino a formale cancellazione, al n. VA/49 del Registro provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sotto riportate tipologie, codici EER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	EER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	150102 - 191204	R13 - R3	2.000	500	1.100
6.2	Sfidi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	070213 - 120105 160119 - 160216 160306	R13 - R3	2.000	2.700	6.100

(*) Qualora la messa in riserva (R13) autorizzata sia al servizio dell'operazione di effettivo recupero (R3), il volume (mc) indicato nella tabella è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume (t/a e mc/a) indicata deve intendersi quella massima annuale trattabile in recupero presso l'insediamento.

2.2 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

2.2.1 Tipologia 6.1

2.2.1.1 Attività di recupero [6.1.3]: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 [R3].

I rifiuti identificati nella tipologia 6.1 (rif.to punto 2.2.1) risultano costituire il flusso principale in ingresso. Il ciclo di recupero [R3] è così articolato: dopo l'accettazione, viene effettuata la suddivisione manuale del materiale e a seconda delle caratteristiche dei rifiuti, vengono rimosse eventuali sostanze estranee, se presenti, non processabili dall'impianto. Al termine delle operazioni di selezione e cernita, le frazioni di plastica private delle parti non recuperabili in impianto passano alle successive fasi di recupero mediante densificazione al fine di produrre un semilavorato agglomerato. Dalle predette lavorazioni si

ottengono delle scaglie da utilizzare come materie prime secondarie da sole o in miscele per la produzione di granuli, semilavorati e prodotti finiti.

Il materiale ottenuto viene raccolto in big-bags posti su bancali, all'interno di strutture in ferro o in scatole di cartone chiuse, e depositato nelle aree di stoccaggio del prodotto finito;

- 2.2.1.2 Caratteristiche delle materie prime ottenute [6.1.4]:** dal ciclo di recupero si ottengono materie prime secondarie costituite da materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667;

2.2.2 Tipologia 6.2

- 2.2.2.1 Attività di recupero [6.2.3]:** messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 [R3].

Il ciclo di recupero [R3] dei rifiuti identificati nella tipologia **6.2** (*rif.to punto 2.2.2*) risultano costituire il flusso principale in ingresso. Il ciclo di recupero [R3] è così articolato: dopo l'accettazione, viene effettuata la suddivisione manuale del materiale e a seconda delle caratteristiche dei rifiuti, vengono rimosse eventuali sostanze estranee, se presenti, non processabili dall'impianto. Al termine delle operazioni di selezione e cernita, le frazioni di plastica private delle parti non recuperabili in impianto passano alle successive fasi di recupero mediante densificazione al fine di produrre un semilavorato agglomerato. Dalle predette lavorazioni si ottengono delle scaglie da utilizzare come materie prime secondarie da sole o in miscele per la produzione di granuli, semilavorati e prodotti finiti.

Il materiale ottenuto viene raccolto in big-bags posti su bancali, all'interno di strutture in ferro o in scatole di cartone chiuse, e depositato nelle aree di stoccaggio del prodotto finito;

- 2.2.2.2 Caratteristiche delle materie prime ottenute [6.2.4]:** dal ciclo di recupero si ottengono materie prime secondarie costituite da materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667.

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- 3.1** entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Provincia di Varese, i diritti di iscrizione al Registro provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione entro il suddetto termine comporterà che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata. Al riguardo la Provincia di Varese, procederà a comunicare la sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro provinciale;

- 3.2** la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente

- condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 3.3 fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto 3.2 l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del d.m. 5.02.1998, il gestore deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante l'acquisizione presso i produttori, del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e di idonea certificazione analitica di classificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ricomprendente altresì, qualora individuati dal punto x.x.2 (Caratteristiche del rifiuto) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al suddetto decreto ministeriale, anche i relativi parametri. Le successive analisi, da effettuarsi sempre a cura del produttore dei rifiuti, dovranno essere effettuate ogni ventiquattro (24) mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- 3.5 il titolare dell'impianto di recupero, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del d.m. 5.02.1998, è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal sopraccitato regolamento per la specifica attività svolta. Al riguardo il gestore dell'impianto dovrà eseguire analisi per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.6 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre ventiquattro (24) ore trasmettendo, via pec (istituzionale@pec.provincia.va.it), copia del formulario di identificazione e/o della scheda SISTRI riportante i motivi della mancata accettazione;
- 3.7 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 3.8 l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori con riferimento al punto 6.1.1 e 6.2.1 (Provenienza) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998;
- 3.9 le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero di materia [R3] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (m.p.s.), dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "Tav. n. 1 - Attività di recupero rifiuti non pericolosi - 17 luglio 2017 - Rev. 02";
- 3.10 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R3] presso l'impianto entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito, dovranno essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/06 e destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati;
- 3.11 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;
- 3.12 le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;

- 3.13** i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 3.14** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R3] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura (tipologia, codici EER) e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.15** l'Impresa deve rispettare tutte le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5.02.1998, e in particolare:
- 3.15.1** l'impianto deve essere provvisto di:
- a. adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b. adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c. idonea recinzione;
- 3.15.2** nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;
- 3.15.3** la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.15.4** il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 3.15.5** l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 3.15.6** i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 3.15.7** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 3.15.8** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- 3.15.9** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 3.15.10** i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;

- 3.15.11** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 3.15.12** lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 3.16** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 3.17** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 3.18** la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva [R13] presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;
- 3.19** le operazioni di recupero [R3] devono essere condotte nel rispetto di quanto stabilito dal punto 6.1.3 e 6.2.3 (*Attività di recupero*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998;
- 3.20** i materiali provenienti dalle operazioni di recupero [R3] cessano la qualifica di rifiuti qualora l'attività, i procedimenti ed i metodi di riciclaggio e di recupero di materia rispettino quanto stabilito ed individuato nell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998 e garantiscano l'ottenimento di materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, individuate ai punti x.x.3 (*Attività di recupero*) e x.x.4 (*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*). In particolare, i prodotti ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal suddetto decreto ministeriale non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
- 3.21** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.22** l'Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo, le norme tecniche unificate di settore (UNIPLAST - UNI 10667) per le materie prime secondarie in uscita ottenute dal recupero di rifiuti, nella versione più aggiornata;
- 3.23** per le sostanze (m.p.s.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R3] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 3.24** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero

- abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 3.25 i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 3.26 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. Lo scarico di tali acque reflue, classificate industriali, deve essere specificatamente autorizzato nell'Allegato tecnico "EMISSIONI IDRICHE" ed i residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.27 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.28 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.29 tutte le emissioni (idriche, in atmosfera e sonore) generate dalle attività svolte presso l'insediamento devono essere regolarmente autorizzate, all'interno dell'Autorizzazione Unica Ambientale e gestite nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
- 3.30 lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo è consentito a condizione che l'Impresa operi nel rispetto dei seguenti adempimenti:
- 3.30.1 tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento; a tale scopo i materiali o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere tenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di sversamenti accidentali, si dovrà procedere al loro contenimento con idonei prodotti, nonché dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali assorbenti;
- 3.30.2 deve essere sempre garantita una distanza minima di due (2) metri tra il fondo del pozzo perdente e il livello superiore della falda;
- 3.30.3 i limiti di accettabilità degli scarichi dovranno essere rispettati ai pozzetti finali, posti subito a monte del punto di dispersione, gli stessi inoltre dovranno essere mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti;
- 3.30.4 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del r.r. 4/2006, qualora dopo accertamento risulti che tali reflui siano contaminati dalle attività di cui al comma 2, lett. b), le stesse dovranno essere sottoposte alla medesima disciplina delle acque di prima pioggia, ovvero a separazione, raccolta, trattamento e scarico;
- 3.33.3 con periodicità annuale, in concomitanza di evento meteorico che comporta l'attivazione dello scarico negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere eseguite analisi sulle acque al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dalla

Tabella 4, dell'Allegato 5, alla Parte Terza, del d.lgs. 152/06 ed ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 152/06 i limiti tabellari non potranno essere conseguiti mediante diluizione.

Il prelievo dovrà essere effettuato in corrispondenza dello specifico pozzetto dedicato situato a monte del punto di scarico finale delle acque di seconda pioggia e le analisi dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 o certificato ISO 9001. Le analisi chimico-fisiche dovranno ricercare i seguenti parametri:

- pH
- COD
- BOD5
- COD a pH 7
- solidi sospesi totali
- azoto ammoniacale, azoto totale
- idrocarburi totali
- tensioattivi totali.

Sui referti di analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora, la data di effettuazione dell'analisi, le risultanze delle stesse ed corrispondenti i limiti di riferimento stabiliti dalla normativa, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita la verifica analitica.

I certificati di analisi dovranno essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione delle Autorità di controllo in caso d'ispezione e trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese;

- 3.30.5** qualsiasi evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati dovrà essere comunicato **tempestivamente** alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto;
- 3.30.6** qualsiasi modifica della rete fognaria, al processo di formazione dello scarico o l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico, nonché della destinazione d'uso e/o della titolarità dello scarico, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Varese e comunicata al Comune di Cassano Magnago, mediante le procedure previste dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
- 3.31** devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 3.32** i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone, qualora mantenuti in funzione in posizione statica o in fase di sosta, devono essere adeguatamente convogliati ed allontanati;
- 3.33** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità/non pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 3.34** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare **tempestivamente** procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 3.35** deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 3.35.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 3.35.2** gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla **sorveglianza sanitaria obbligatoria** rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;

- 3.35.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08, in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate;
- 3.36** durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
- 3.37** l'impianto e/o l'attività rientrano tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi; pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 3.38** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Cassano Magnago, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. Insubria territorialmente competenti;
- 3.39** in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Varese la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 3.40** in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 3.41** in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del d.lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;
- 3.42** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Provincia di Varese, al Comune di Cassano Magnago ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

Tav. n. 1 - Attività di recupero rifiuti non pericolosi - 17/07/2017 - Rev. 02

Io sottoscritto, Dott. Francesco Paolo Alamia, Dirigente della Provincia di Varese, attesto - ai sensi dell'articolo 23 "Copie analogiche di documenti informatici" del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" - che il presente documento, che consta di n. 2 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Varese, 17.05.2018




IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Paolo Alamia)

ALLEGATO TECNICO

all'atto n. 1117 del 17.05.2018 composto da n. 8 pagine

EMISSIONI IN ATMOSFERA
IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Ragione Sociale	Mottin S.r.l.
Indirizzo sede legale	Cassano Magnago (VA) - Via I° Maggio n. 7/D
Indirizzo insediamento produttivo	Cassano Magnago (VA) - Via I° Maggio n. 7/D
Settore di appartenenza	Industria
Settore Produttivo	Materie plastiche
Codice ISTAT	22.29.09
Attività specifica	Produzione granuli polipropilene anche mediante rifiuti plastici
Numero addetti	14
Certificazione ambientale	Nessuna
Precedente titolo autorizzativo	Provincia di Varese n. 2398 del 26.07.2013

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Presso lo stabilimento vengono effettuate lavorazioni finalizzate al recupero di materiali plastici provenienti da rifiuti.

 - Consumi materie prime

Materie prime	Quantitativo (t/anno)
Rifiuti plastici (Tipologia 6.1 e 6.2 All. 1 - Suball. 1 - D.M. 5.02.1998) *	3.200
Polipropilene	25.000 **
Polietilene	25.000 **
Carbonato di calcio	137
Master	5

* Rif.to d.m. 5 febbraio 1998

** Valore comprensivo dei rifiuti plastici recuperati

 - Caratteristiche impiantistiche

Ciclo tecnologico	Apparecchiature utilizzate
Densificazione	Densificatore
Estrusione	n. 2 linee di estrusione

 - Emissioni e sistemi di contenimento

All'interno dello stabilimento sono presenti i punti di emissione di seguito individuati:

Id. emissione	Descrizione impianto/attività	Tipo inquinante	Sistema abbattimento	Note
E1 [Rif. scheda 1]	Densificatore	Polveri/nebbie oleose	AU.ST.02	(1)
		COV		
E2 [Rif. scheda 1]	2 linee di estrusione	Polveri	---	---
		COV		
E3 [Rif. scheda 1]	Stoccaggio materiale densificato	Polveri	D.MF.02	---
E4 [Rif. scheda 1]	Silos carbonato di calcio	Polveri	D.MF.01	---
E5	Caldaia riscaldamento uffici, a metano, 34,8 kW	NOx, CO	---	(2)

Note:

(1) Il sistema di abbattimento del tipo "scrubber a torre" non è compreso nelle migliori tecnologie disponibili individuate nella d.g.r. n. 16103 del 23.01.2005 per l'abbattimento dei COV e polveri derivanti dalle fasi lavorative sopra descritte. Pertanto, qualora l'Azienda dovesse superare i

limiti in concentrazione degli inquinanti definiti nella presente autorizzazione, dovrà installare idoneo sistema di abbattimento facendo riferimento ai contenuti della d.g.r. n. 3552 del 30.05.2012;

- (2) Impianto termico alimentato a metano di potenza inferiore a 3 MW, ricadente nella fattispecie di cui al punto dd), Parte I^a, Allegato IV, Parte V^a - Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1, del d.lgs 152/2006).

- Caratteristiche delle emissioni inquinanti significative

Id. emissione	Descrizione impianto/attività	Altezza geometrica emissione (m)	Dimensioni camino diametro (mm)	Portata aeriforme (Nm³/h)
E1	Densificatore	10	150	6.200
E2	2 linee di estrusione	13	400	8.000
E3	Stoccaggio materiale densificato	6	200	30
E4	Silos carbonato di calcio	6	150	260

SCHEDA 1
EMISSIONI E1 - E2
ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE
1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Produzione di tubi flessibili in materiali termoplastici.

2. FASI LAVORATIVE
FASE 1.A: Stoccaggio e movimentazione di materie prime solide E3

Trattasi di operazioni di stoccaggio in sili, di movimentazione, di trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale o automatica di sostanze solide.

FASE 1.D: Operazioni a caldo su polimeri E2

Trattasi di fasi quali lo stampaggio, l'estrusione, la pressoiniezione, la coestrusione rotazionale, la trafilatura ed altre operazioni a caldo simili, ma non espressamente riportate, nelle quali il polimero in forma di granulo o polvere subisce un rammollimento nella camera cilindrica a temperature variabili in funzione del polimero trattato.

FASE 1.F: Recupero dei polimeri plastici E1

Trattasi di fasi quali la raccolta, lo stoccaggio, la selezione, la macinazione e la densificazione di materiali plastici di recupero compresi quelli da cernita e selezione rifiuti.

3. MATERIE PRIME

- 3.1 resine polimeriche (polipropilene e polietilene) anche costituite da rifiuti, plastificanti, lubrificanti, antinvecchianti, antiossidanti;
- 3.2 cariche minerali bianche (carbonato di calcio);
- 3.3 antinfiamma e antiscivolanti;
- 3.4 coloranti organici e pigmenti, masterbatch.

4. SOSTANZE INQUINANTI

FASE 1.A: Stoccaggio e movimentazione di materie plastiche solide: polveri inerti, tossiche e nocive e molto tossiche;

FASE 1.D: Operazioni a caldo su polimeri: polveri, nebbie oleose e COV.

FASE 1.F: Recupero dei polimeri plastici: polveri e COV

5. PRESCRIZIONI SPECIFICHE
5.1 Valori limite
FASE 1.A - Emissione E3

Tipologia inquinante		Limiti (mg/Nm ³) ^(*)
Polveri	inerti	10
	tossiche e nocive	5
	molto tossiche	1

FASE 1.D - Emissione E2

Tipologia inquinante	Limiti (mg/Nm ³) ^(*)
Polveri e nebbie oleose	20
Carbonio Organico Volatile (COV) (**)	20

FASE 1.F - Emissione E1

Tipologia inquinante	Limiti (mg/Nm ³) ^(*)
Polveri	10
Carbonio Organico Volatile (COV) ^(**)	20

(*) I valori di concentrazione devono essere riferiti ad una portata specifica pari a 2.500 Nm³/h per apparecchiatura e 10.000 Nm³/h per linea.

(**) Il limite di emissione in concentrazione di composti organici volatili (COV) è da intendersi espresso come carbonio totale (mgC/Nm³), ed il rispetto dello stesso è verificato sulla base della massa totale di carbonio organico emesso e determinato con strumentazione automatica rispondente alle norme UNI EN 12619 o 13526, in relazione ai rispettivi campi d'applicazione. Qualora siano espressi limiti di singole sostanze organiche volatili, dovranno essere rilevate le concentrazioni dei singoli composti presenti nell'emissione. Eventuali metodiche analitiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra, dovranno essere preventivamente ritenute idonee dal responsabile dell'A.R.P.A. - Struttura territorialmente competente;

5.2 Stoccaggio di materiali polverulenti

Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire in sili, presidiati da un idoneo sistema di depolverazione a secco; il limite di emissione è considerato rispettato (quindi non soggetto a controllo analitico) a condizione che l'impianto di abbattimento installato, a presidio degli sfiati, risponda ai requisiti delle schede D.MF.01 o D.MF.02.

5.3 Migliori tecniche disponibili

Le migliori tecniche disponibili per il contenimento degli inquinanti generati dalle operazioni indicate nelle **FASE 1.D** e **FASE 1.F** [punto 2. - Fasi lavorative], nel caso vengano superati i valori limite fissati, sono indicate nelle specifiche schede della **d.g.r. n. 3552 del 30.05.2012** e s.m.i., riportanti le caratteristiche minimali. Ciascun impianto di abbattimento dovrà avere un rendimento medio $\geq 85\%$. I valori limite da rispettare sono quelli già specificati nella fase considerata, mentre, dove espressamente indicato, saranno riportati valori limite specifici per ciascuna applicazione.

6. IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento previsti per gli inquinanti derivanti dalle fasi di "**Operazioni a caldo su polimeri e recupero dei polimeri plastici**" sono i seguenti:

Per le polveri:

- DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (SCHEDA D.MF.01);
- DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (SCHEDA D.MF.02);
- PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO (SCHEDA DC.PE.01).

Per i composti organici volatili:

- ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI (SCHEDA AC.RE.01);
- ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI (SCHEDA AC.RE.02);
- ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI (SCHEDA AC.RI.01);
- COMBUSTIONE TERMICA RECUPERATIVA (SCHEDA: PC.T.01);
- COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA (SCHEDA: PC.T.02);
- COMBUSTIONE CATALITICA (SCHEDA: PC.T.02).

SCHEDA 2
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI GENERALI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
1. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1.1 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;

1.2 non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06;

1.3 gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1.3.1 lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.

1.3.2 idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

1.3.3 una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

1.4 valori limite emissioni postcombustori

Sistema di abbattimento	Valori limite (mg/Nm ³)	Note
POSTCOMBUSTORE TERMICO - RECUPERATIVO (SCHEDA PC.T.01)	- COT 50 - NOx: 350 - CO: 100 - HCl ^(*) : 10	Vedi prescrizioni impiantistiche punto 1.5
POSTCOMBUSTORE CATALITICO (SCHEDA PC.C.01)	- COT 50 - Aldeidi: 20 (come formaldeide)	(*) Solo nel caso di presenza di sostanze clorurate.
POSTCOMBUSTORE RIGENERATIVO (SCHEDA PC.T.02)	- COT 50 - NOx: 350 - CO: 100 - HCl ^(*) : 10	

1.5 prescrizioni impiantistiche.

1.5.1 per i **post-combustori termici e rigenerativi**:

- devono essere rispettati i seguenti parametri operativi e di impianto: temperatura ≥ 750 °C in assenza di COV clorurati e tempo di permanenza $\geq 0,6$ s.
- qualora si fosse in presenza di sostanze organiche clorate si applicano i seguenti criteri.
Considerando la % riferita alle sostanze organiche espresse in cloro:
 - **Cl organico $\leq 0,5\%$** : temp. ≥ 850 °C e tempo di permanenza ≥ 1 s;
 - **$0,5\% < \text{Cl organico} < 2\%$** : temp. ≥ 950 °C e tempo di permanenza ≥ 2 s;
 - **Cl organico $\geq 2\%$** : temp. ≥ 1.100 °C e tempo di permanenza ≥ 2 s.
- installazione di analizzatore in continuo tipo FID da installarsi per flussi di massa di COV $>$: 10 Kg/h (d.lgs. n. 152/06) a valle del combustore;
- installazione di misuratore con **registrazione in continuo della T°** posto alla fine della camera di combustione (in **camera di combustione per p.c. rigenerativo**);
- installazione di:
 - regolatore del flusso dell'inquinante e del rapporto **aria-combustibile** (solo per p.c. termico);
 - misuratore della T° al camino e allo scambiatore per il p.c. recuperativo;
 - apparecchiatura per il controllo dell'apertura e della chiusura del by-pass e presenza di strumenti che segnalino, registrino ed archivino l'utilizzo;

1.5.2 per i **post-combustori catalitici**:

- temperatura minima di ingresso sul letto catalitico ≥ 200 °C
- installazione di analizzatore in continuo tipo FID da installarsi per flussi di massa di COV ≥ 10 Kg/h (d.lgs. n. 152/06) a valle del combustore;
- installazione di misuratore con registrazione in continuo della T° posto a monte e a valle del letto catalitico;
- misuratore della temperatura a camino e allo scambiatore;

1.5.3 per tutti i tipi di **post-combustore**:

- la percentuale di O₂ in camera di combustione deve essere maggiore del 6%;
- il rispetto dei livelli di temperatura indicati deve essere **garantito prima di dare inizio alle procedure di caricamento di materie prime negli impianti produttivi**.

2. CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 2.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- 2.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 2.3 dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
- 2.4 tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

3. MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- 3.1 l'esercente, almeno quindici (15) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;

3.2 il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in novanta (90) giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti **sommariamente** gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

3.3 l'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre quindici (15) giorni dalla data stessa all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

4. MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

4.1 dalla data di messa a regime decorre il termine di venti (20) giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci (10) giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro trenta (30) giorni dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti;

4.2 le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i referti analitici devono essere inviati all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese e tenuti a disposizione degli organi di controllo;

4.3 i bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio - 31 dicembre) ed inviati alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

4.4 l'eventuale riscontro di inadempienze alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'Autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

4.5 i referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;

4.6 qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

4.7 l'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;

4.8 qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali

anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

5. METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. 152/06 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

Si ricorda in ogni caso che:


- 5.1 l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 5.2 i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 5.3 i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- 5.4 i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$,nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

6. STOCCAGGIO

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.



IES



CONTINENTE
 Magazzino
 Via di Borgo di S. ...
 00100 Cassino (Viterbo) (VI)

CISA Ambrosiana s.p.a.
Periti Giuseppe Agnoli
 Via ...
 00100 Cassino (Viterbo) (VI)

Handwritten signature and notes.

PROVA	SP	CONDIZIONE	CONDIZIONE
PROVA	SP	CONDIZIONE	CONDIZIONE
PROVA	SP	CONDIZIONE	CONDIZIONE
PROVA	SP	CONDIZIONE	CONDIZIONE

Tavola - Descrizione emissioni in atm. - lay-out - 16/12/2016 - Rev. A

Io sottoscritto, Dott. Francesco Paolo Alamia, Dirigente della Provincia di Varese, attesto - ai sensi dell'articolo 23 "Copie analogiche di documenti informatici" del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" - che il presente documento, che consta di **n. 2** fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Varese, 17.05.2018



IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Paolo Alamia)



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

(Provincia di Varese)

AREA TERRITORIO

Responsabile d'Area

Tel. 0331.283339 - Fax. 0331.280411

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI SONORE

Ragione Sociale	MOTTIN S.r.l.
C.F./P.IVA	00829590124 (cod fisc. e p.iva)
Indirizzo sede legale	Via I Maggio 7/D – 21012 Cassano Magnago (VA)
Indirizzo impianto	Via I Maggio 7/D – 21012 Cassano Magnago (VA)
Attività:	Attività di recupero rifiuti non pericolosi; lavorazione materie plastiche
Zona urbanistica di insediamento	TUC - Aree con funzioni non residenziali
Zonizzazione acustica	Classe VI

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ:

- 1.1 la ditta Mottin è impegnata nella rigenerazione, densificazione e compoundazione delle materie plastiche. la tipologia di attività esercitata dall'Impresa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 e della d.g.r. 8 marzo 2003, n. 8313 (art. 4);
- 1.2 l'area complessiva utilizzata da Mottin S.r.l., la quale resterà invariata anche a seguito dell'avvio dell'attività in argomento, è pari a circa 9360 mq complessivi di cui 2094 mq destinati a superficie coperta (reparto produttivo, magazzino e uffici) e la restante a superficie scoperta. L'impianto in esame si localizza in Cassano Magnago su un'area che il PGT vigente ricomprende nel Tessuto Urbano Consolidato quale area con funzioni non residenziali;
- 1.3 l'impianto funziona nei seguenti orari:
 - dal lunedì al venerdì: dalle ore 6:00 alle ore 22:00 e dalle ore 22:00 alle ore 6:00 (organizzato su tre turni)
 - il sabato : dalle ore 00:00 alle ore 6:00
- 1.1 i ricettori più sensibili alla rumorosità che si individuano nelle aree circostanti all'impianto in oggetto consistono:
 - nucleo abitato di Cassano Magnago posto circa a 0,350 Km a ovest;
 - nucleo abitato di Fagnano Olona posto a circa 1,5 Km a est;
 - insediamenti abitativi isolati posti a sud/ovest a distanze non inferiori a 200 m.;
 - l'azienda è situata in ambito periferico a prevalente destinazione produttiva.

Via A. Volta, 4 – C.A.P. 21012 - Tel. +39-0331.283311 fax +39-0331.280411 – C.F. 82007050121 – P.Iva 00329920128

Sito internet: <http://www.cassano-magnago.it>

Email: protocollo@cassano-magnago.it – P.E.C.: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it

Il Comune di Cassano Magnago utilizza carta con requisiti ecologici e riciclata.



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

(Provincia di Varese)

AREA TERRITORIO

Responsabile d'Area

Tel. 0331.283339 - Fax. 0331.280411

- 1.1 in corrispondenza del lato est dell'area entro cui si localizza l'impianto in esame, è presente viabilità di primaria importanza (Sp n. 20), verso ovest il limite è invece definito da presenza di strada comunale;
- 1.2 il Comune di Cassano Magnago ha approvato la classificazione del territorio Comunale con atto di C.C. n. 14 del 3/04/2007;

L'area dell'insediamento ricade in Classe VI Aree prevalentemente produttive - Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

I limiti sono i seguenti:

1. Classe VI^A - Non si applica il limite differenziale

Immissione:

- *Diurno (6.00 – 22.00): 70 dBA*
- *Notturmo (22.00 – 6.00): 70 dBA*

Emissione:

- *Diurno (6.00 – 22.00): 65 dBA*
- *Notturmo (22.00 – 6.00): 65 dBA*

L'Impresa ha provveduto ad effettuare una campagna di verifiche acustiche – diurne e notturne - nel 2013 che non hanno rilevato problematiche di superamento dei limiti.

Le posizioni dei rilevatori acustici individuati nella campagna di verifiche del gennaio 2013 di cui alla relazione acustica presentata dalla ditta sono ritenute idonee allo scopo perchè ben distribuite nell'area di pertinenza. Tali posizioni potranno essere mantenute anche per le future campagne di verifica.

2 PRESCRIZIONI

- 2.1 l'Impresa dovrà continuare a rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune di Cassano Magnago, con riferimento ai valori limite della legge 447/95 e del d.p.c.m. del 14 novembre 1997 riportati nella seguente tabella:

Classe acustica	Descrizione	Limiti assoluti di immissione dBA		Limiti assoluti di emissione dBA	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	Aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

Via A. Volta, 4 – C.A.P. 21012 - Tel. +39-0331.283311 fax +39-0331.280411 – C.F. 82007050121 – P.Iva 00329920128
Sito internet <http://www.cassano-magnago.it>

Email: protocollo@cassano-magnago.it – P.E.C.: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it

Il Comune di Cassano Magnago utilizza carta con requisiti ecologici e riciclata.



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

(Provincia di Varese)

AREA TERRITORIO

Responsabile d'Area

Tel. 0331.283339 - Fax. 0331.280411

- 2.2 In considerazione del fatto che l'ultima rilevazione acustica effettuata (di cui c'è riscontro) dalla ditta in oggetto risale al 2013, si richiede che entro i successivi **sei (6) mesi** dal rilascio dell'AUA a cui questa nota è allegata dovrà essere trasmessa alla Provincia di Varese, al Comune di Cassano Magnago, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese ed all'A.T.S. della Provincia di Varese, **una ulteriore indagine fonometrica (diurna e notturna) di verifica** delle emissioni acustiche prodotte dall'impianto attestante l'effettivo rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 477/95. La rilevazione dovrà avvenire in periodo estivo, durante l'orario di lavoro, e con porte dello stabilimento aperte, nel caso questa sia un'abitudine della ditta. Le posizioni dei rilevatori acustici dovranno riprendere le medesime posizioni utilizzate per la campagna di rilievi effettuate nel 2013. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentata proposta contenente gli interventi di mitigazione previsti per la risoluzione del problema, comprensiva delle tempistiche per la realizzazione degli stessi. Le risultanze dell'indagine e gli eventuali interventi mitigativi dovranno essere valutati ed approvati dal Comune di Cassano Magnago una volta acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;
- 2.2.1 Successivamente all'esecuzione del prossimo rilievo – assunto che lo stesso risulti conforme alle disposizioni di legge – si prescrive la programmazione di **verifiche biennali** dei livelli di rumore diurno e notturno, per definire eventuali necessità di correttivi e per verificare il mantenimento dei requisiti di rumorosità da parte dei macchinari ed impianti installati. La posizione dei punti di misura rimane confermata nei punti già individuati nelle campagne rilievi 2013.
- 2.3 le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal d.m. 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale;
- 2.4 qualora si intendano realizzare modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere **effettuata una campagna di rilievi acustici negli stessi punti già indicati**, salvo si verificassero – con le modifiche sostanziali – mutamenti circa la presenza di ricettori in loco, oppure esplicite esigenze di verifica da concordare con il Comune ed A.R.P.A. - Dipartimento di Varese. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia di Varese, al Comune di Cassano Magnago, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.

Cassano Magnago, 13/04/2018

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO

(Ing. Antonio Cellina)



Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.

Via A. Volta, 4 – C.A.P. 21012 - Tel. +39-0331.283311 fax +39-0331.280411 – C.F. 82007050121 – P.Iva 00329920128

Sito internet <http://www.cassano-magnago.it>

Email: protocollo@cassano-magnago.it – P.E.C.: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it

Il Comune di Cassano Magnago utilizza carta con requisiti ecologici e riciclata.

Allegato Tecnico EMISSIONI SONORE

Io sottoscritto, Dott. Francesco Paolo Alamia, Dirigente della Provincia di Varese, attesto - ai sensi dell'articolo 23 "Copie analogiche di documenti informatici" del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" - che il presente documento, che consta di n. 4 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Varese, 17.05.2018



IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Paolo Alamia)

Autorizzazione n. 1117 del 17.05.2018

Io sottoscritta Maria Grazia Pirocca, Responsabile del Settore Amministrativo dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, dichiaro, ai sensi dell'articolo 22 - comma 2 del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", che il presente atto, che consta di n. 45 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
(Rag. Maria Grazia Pirocca)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Varese, 18.05.2018

